

AVVISO ALLA CLIENTELA

Sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nel territorio della Provincia di Frosinone e della Città metropolitana di Roma Capitale

Ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1207 dell'11 agosto 2026, adottata in attuazione della Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2026 che ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nel territorio della Provincia di Frosinone e della Città metropolitana di Roma Capitale, la Banca informa la clientela della facoltà di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui nei casi e con le modalità di seguito indicati. La sospensione costituisce misura emergenziale riconducibile a causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 c.c., nei limiti e per gli effetti previsti dall'Ordinanza sopra richiamata.

1. Soggetti beneficiari

Possono richiedere la sospensione i titolari di mutui relativi a:

1. edifici sgomberati o dichiarati inagibili, anche parzialmente, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui sopra;
2. attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici;
3. attività svolte su terreni interessati dagli eventi calamitosi, limitatamente al settore agricolo.

La misura si applica ai mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi e ricadenti nel perimetro territoriale interessato dall'emergenza.

La richiesta è ammissibile purché il danno sia autocertificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Banca si riserva di verificare, sulla base della dichiarazione resa dal richiedente e della documentazione eventualmente acquisita, la riconducibilità dell'immobile, dell'attività o del terreno all'ambito territoriale e oggettivo dell'evento emergenziale.

2. Oggetto della sospensione

Il cliente avente diritto può chiedere, a propria scelta:

- a) la sospensione dell'intera rata del mutuo (quota capitale e quota interessi);
- b) la sospensione della sola quota capitale, con pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.

La facoltà di sospensione riguarda i rapporti di mutuo rientranti nel perimetro applicativo dell'Ordinanza e viene gestita, per gli aspetti tecnico-operativi della sospensione, in coerenza con i criteri richiamati dall'Accordo ABI-Associazioni dei Consumatori del 18 dicembre 2009, in quanto compatibili con la disciplina emergenziale del 2026.

3. Durata della sospensione

La sospensione opera, per i mutui relativi agli edifici sgomberati o dichiarati inagibili, fino al ripristino dell'agibilità o dell'abitabilità dell'immobile e, comunque, non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Per i mutui relativi ad attività agricole svolte su terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, la sospensione opera sino alla data di cessazione dello stato di emergenza, che costituisce anche in tal caso il termine finale massimo della misura.

Lo stato di emergenza è stato dichiarato per dodici mesi dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2026 e, allo stato, cessa il 14 luglio 2027.

4. Rimborso, interessi, costi e spese

In caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo e rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi su tali importi, secondo il piano di ammortamento ridefinito alla ripresa dei pagamenti.

In caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi resta dovuta alle scadenze originarie; in tal caso la sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione, salvo il mancato pagamento della quota interessi alle relative scadenze.

La sospensione non comporta commissioni, spese di istruttoria o altri oneri aggiuntivi connessi alla sua concessione.

Restano fermi gli oneri ordinari del rapporto non incompatibili con la sospensione, ove contrattualmente previsti, diversi da quelli espressamente esclusi dalla presente misura.

L'impatto effettivo della sospensione sul singolo rapporto dipende, in ogni caso, dal capitale residuo, dal tasso applicato, dal tipo di ammortamento e dalla durata residua del mutuo; il cliente può richiedere in filiale un prospetto personalizzato di simulazione dell'intervento.

5. Effetti della sospensione sul contratto e sulle segnalazioni

L'adesione alla misura di sospensione non altera, salvo quanto strettamente connesso alla sospensione stessa, il complessivo assetto del contratto di mutuo.

La sospensione non costituisce novazione del contratto di mutuo e non determina, di per sé, decadenze da benefici o garanzie, fatti salvi gli effetti direttamente derivanti dalla ridefinizione del piano di ammortamento conseguente alla sospensione.

Restano ferme, per quanto compatibili con la sospensione accordata, tutte le ulteriori modalità, condizioni, pattuizioni e garanzie previste dal contratto, ivi compresa la garanzia ipotecaria.

Con esclusivo riferimento alle rate o quote di rata validamente sospese, il relativo mancato pagamento non produce effetti segnaletici negativi per tutta la durata della sospensione. Resta fermo che tale effetto riguarda esclusivamente le obbligazioni oggetto di sospensione regolarmente richiesta e accordata e non si estende a eventuali ulteriori o diversi inadempimenti del cliente.

6. Modalità di richiesta e autocertificazione

La richiesta di sospensione deve essere presentata mediante sottoscrizione dell'apposita modulistica predisposta dalla Banca, corredata da autocertificazione del danno resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'autocertificazione dovrà attestare, sotto la responsabilità del dichiarante:

- 1) il verificarsi del danno in conseguenza degli eventi meteorologici dei mesi di gennaio e febbraio 2026;
- 2) la riferibilità del mutuo all'immobile, all'attività o al terreno danneggiato;
- 3) l'eventuale condizione di sgombero o inagibilità, anche parziale, dell'immobile, ovvero il danno subito dall'attività economica o agricola;
- 4) l'ubicazione dell'immobile, dell'attività o del terreno nel territorio interessato dagli eventi emergenziali.

La clientela può rivolgersi alla propria filiale per ricevere informazioni sulla misura di sospensione, acquisire la modulistica necessaria e presentare la richiesta corredata dall'autocertificazione del danno.

La Banca comunica l'esito dell'istanza secondo le proprie procedure interne, previa verifica della completezza della domanda e della sussistenza dei presupposti richiesti dalla disciplina emergenziale.

7. Termine per esercitare la facoltà di sospensione

La richiesta di sospensione deve essere presentata entro e non oltre il **15/10/2026** mediante sottoscrizione dell'apposita modulistica presso la filiale di riferimento o secondo le modalità rese disponibili dalla Banca.

Il termine sopra indicato è stabilito in misura non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1207 dell'11 agosto 2026.

8. Informativa, pubblicazione e clausola di salvaguardia

Il presente avviso è esposto in filiale e pubblicato sul sito internet della Banca accessibile al seguente indirizzo www.bpfpondi.it

Le presenti informazioni sono rese nei termini e con i contenuti prescritti dalla richiamata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1207 dell'11 agosto 2026 e in adempimento degli obblighi ivi previsti.

9. Informazioni ulteriori e rimedi

Per ogni chiarimento il cliente può rivolgersi alla propria filiale.

In caso di mancato accoglimento della richiesta, il cliente può presentare reclamo alla Banca secondo le modalità indicate nella documentazione di trasparenza disponibile in filiale e sul sito internet istituzionale